



Comune di Pinasca

Ufficio Tecnico

Via Nazionale 19 – 10060 Pinasca tel. 0121800712 – 0121800916 fax 0121800049
Mail: tecnico.pinasca@ruparpiemonte.it

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PINASCA (TO)

siti in Via Nazionale n. 60 – Via Fiume n. 2

ANNI CINQUE

CIG: 94074411E7

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

in conformità alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed in esecuzione alla D.G.C. n. 97 del 14/09/2022 e successiva Determina n. 301 del 16 settembre 2022 del responsabile dell'Area Tecnica;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Pinasca intende concedere la gestione, la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi comunali di proprietà del Comune di PINASCA siti in Via Nazionale n. 60 - Via Fiume n. 2 e costituiti da:

FABBRICATO DESTINATO A PALAZZETTO entro cui sono presenti:

- **Spazio Attività sportiva Polivalente,**
- **Locali spogliatoio e bagni;**
- **Locali Deposito/Magazzino;**
- **Locali tecnici ed accessori;**

CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE

CAMPO DA CALCIO (per allenamento)

CAMPO DA CALCIO A 5 (CALCETTO)

CAMPO DA TENNIS

CAMPO DA PALLACANESTRO

CAMPI DA BOCCE

TRIBUNA ESTERNA;

AREE DI PERTINENZA IMPIANTI (passaggi esterni, ecc.);

AREE PARCHEGGIO;

il tutto meglio evidenziato nell'allegata planimetria Allegato "A1".

in località Dubbione del territorio comunale di Pinasca a quota 540 mt s.l.m. circa dati identificativi nella mappa del catasto fabbricati foglio 39 particella 357 cat E/9 (vedi allegato A1), per la durata di anni CINQUE (5).

Con il presente invitiamo pertanto gli interessati a presentare offerta per l'assegnazione in regime di gestione, manutenzione e custodia degli impianti sportivi comunali, tenuto conto di quanto di seguito indicato.

Si precisa che, scaduti i termini di presentazione dell'offerta nei termini di cui al art. 46, presso una sala del Palazzo comunale - Via Nazionale nr. 19 a Pinasca (To), in seduta pubblica, si procederà, ai sensi dell'art. 73, lett. c) e dell'art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche ed integrazioni, all'assegnazione in regime di gestione dell'unità immobiliare sopra citata.

Si addiverrà all'affidamento della gestione, la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi comunali, rivolta perciò alle Federazioni Sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Enti non commerciali, Associazioni senza fini di lucro e Operatori economici.

Atteso che l'importo da porre a base di gara, quale definito con l'apposito capitolato approvato con deliberazione G.C. 97 del 14/09/2022, è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.35, comma 1, lett.d), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi "Codice")

Per l'affidamento della gestione, che costituisce un unico lotto indivisibile, si procederà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

La seduta verrà effettuata in conformità ai protocolli Covid-19 di riferimento;

Sono ammesse solo offerte in aumento.

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Pinasca (To) Via Nazionale nr. 19 tel. 0121.800712 fax 0121.800049, PEC pinasca@cert.ruparpiemonte.it .

2. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI.

Gli impianti sportivi si trovano in località Dubbione adiacenti alla S.P. 023 del Colle del Sestriere a quota 540 mt s.l.m. circa dati identificativi nella mappa del catasto fabbricati foglio 39 particella 357 cat E/9 (Allegato A1)

sono composti da:

FABBRICATO DESTINATO A PALAZZETTO entro cui sono presenti:

al piano terra:

- Spazio Attività sportiva Polivalente,
- Locali spogliatoio e bagni;
- Locali Deposito/Magazzino;
- Locali tecnici ed accessori;

al piano primo

- magazzino spogliatoio arbitri

CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE

CAMPO DA CALCIO (per allenamento)

CAMPO DA CALCIO A 5 (CALCETTO)

CAMPO DA TENNIS

CAMPO DA PALLACANESTRO

CAMPI DA BOCCE

TRIBUNA ESTERNA;

AREE DI PERTINENZA IMPIANTI (passaggi esterni, ecc.);

AREE PARCHEGGIO;

L'impianto sportivo è dotato dei seguenti impianti:

- Illuminazione interna/esterna fornita da impianto alimentato dalla rete di distribuzione.
- Il riscaldamento è gestito dall'ACEA Pinerolese gestione Calore
- Approvvigionamento idrico di acqua potabile fornito da acquedotto comunale gestito dall'ACEA Pinerolese;

3. DESTINAZIONE

Impianti sportivi e accessori

4. VALORE DI GESTIONE PRESUNTO

L'importo di gestione presunto è di euro **€. 23.700,00**(ventitremilasettecento,00) annuale, pari ad €. 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento00) nel quinquennio, definito dall'Ufficio tecnico comunale a seguito di valutazione di mercato.

L'importo di gestione effettivo annuale sarà determinato in **€. 23.700,00** (ventitremilasettecento,00) maggiorato dai rialzi eseguiti a seguito di gara.

5. LA DURATA DELLA LOCAZIONE

La locazione avrà una durata di anni cinque (5), decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione.

6. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E GARANZIA DEFINITIVA

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Il deposito cauzionale provvisorio non viene richiesto ai sensi della Legge 120/2020 e s. m. ed i.

GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

A normare la presente garanzia verrà applicato quanto contenuto nell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. ed i..

7. SOPRALUOGO

E' obbligatorio, per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo nelle aree e nei locali dove sarà eseguito il servizio oggetto della concessione.

Il sopralluogo deve essere effettuato prima della formulazione dell'offerta, dovrà essere presa visione delle strutture, degli impianti e delle dotazioni esistenti verificando entità, tipologia e modalità di funzionamento di tutte le attrezzature di tipo fisso o mobile e degli impianti.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento da fissare con l'incaricato preposto, telefonando al numero 0121/800712 ovvero scrivendo una mail a: tecnico@comune.pinasca.to.it

L'incaricato rilascerà apposita attestazione, che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da loro incaricato munito di delega.

La richiesta di appuntamento dovrà pervenire secondo le modalità sopra descritte almeno 5 giorni prima della data di scadenza del presente bando.

8. REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI CAMPI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

La gestione dell'uso degli impianti dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato (allegato A).

9. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a gestire gli Impianti Sportivi Comunali comprensivo degli annessi locali adibiti a bagni, spogliatoi e locali di servizio con assunzione di tutti i costi di esercizio secondo quanto di seguito specificato.

La gestione deve assicurare la costante efficienza, la custodia, la pulizia, l'ordine dei campi, degli impianti, delle costruzioni, delle attrezzature e dei servizi, meglio descritti nell'allegato A

10. REGOLAMENTAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le spese di illuminazione dei campi sono a carico del concessionario.

L'uso dell'illuminazione è riservato strettamente alle necessità dell'attività sportiva del Concessionario.

11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Qualora il Concessionario non assolvesse i propri impegni e tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, il Comune potrà disporre la risoluzione della concessione.

12. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- le spese di riscaldamento;
- la gestione e conduzione delle centrali termiche a ditta specializzata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto;
- la presentazione della pratica di SCIA antincendio.
- Eventuali e maggiori oneri dovuti all'emergenza epidemiologica in corso (Covid-19) o ad eventuali future, sostenuti dal Concessionario per la sicurezza dei propri operatori verranno riconosciuti a consuntivo annuale previa acquisizione della documentazione attestante i maggiori costi sostenuti.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pinasca. Il Direttore dell'Esecuzione verrà nominato prima della consegna del servizio.

14. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo presunto della concessione è ipotizzabile in Euro 23.700,00 (I.V.A. esclusa) annui, ed **Euro 118.500,00 (I.V.A. esclusa) per il quinquennio.**

Tale valore è puramente indicativo in quanto l'ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 16 del D.L.vo 50/2016 e s. m. ed i. il costo della manodopera ammonta presumibilmente, sulla base dei bilanci di gestione degli anni precedenti, per il quinquennio, a complessivi Euro 35.000,00 iva esclusa.

Il costo della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, per il quinquennio è pari ad euro 4.000,00 iva compresi eventuali costi di pulizia e sanificazioni, o tutti gli eventuali accorgimenti definiti dalle leggi per le emergenze sanitarie.

Riepilogo dei valori di concessione

	VALORE ANNUO (IVA esclusa)	VALORE QUINQUENNIO (IVA esclusa)	VALORE CON IVA 22%
VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE	€. 23.700,00	€. 118.500,00	€. 144.570,00
DI CUI :COSTO SICUREZZA RISCHI DA INTERFERENZE (NON SOGGETTE A RIBASSO)	€. 800,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
DI CUI : COSTO DELLA MANODOPERA	€ 7.000,00	€. 35.000,00	€. 42.700,00

Il valore complessivo presunto della concessione è esplicitato nei quadri economici dell'**Allegato C.**

15. CONTRIBUTO COMUNALE

Allo scopo di mantenere contenute le tariffe e consentire, in tal modo, la fruizione più ampia possibile degli impianti, nonché incentivare le iniziative sportive, il Comune di Pinasca si impegna a corrispondere al Concessionario un corrispettivo fissato a base d'asta in euro 5.200,00 annui che sarà oggetto di ribasso in fase di offerta (**vedi allegato B**).

Il contributo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, non è previsto l'adeguamento ISTAT dei prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 511, della legge 28 Dicembre 2015 n. 208, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione.

16. REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 165 del D.lvo 50/2016 e s. m. ed i. la controprestazione a favore del concessionario, oltre al contributo indicato al punto che precede consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i servizi resi al mercato in conseguenza dell'affidamento della concessione così come descritto negli articoli successivi del presente documento.

17. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento le Federazioni Sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Enti non commerciali, Associazioni senza fini di lucro e Operatori economici che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Insussistenza delle cause di esclusione sancite all'art. 80 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

Requisiti di idoneità professionale riscontrabili attraverso la produzione di:

- Curriculum personale, della Società, Associazione, Ente o Federazione contenente il numero degli associati e l'elenco delle attività praticate, ovvero oggetto di attivazione nel corso della concessione. Detti requisiti saranno oggetto di valutazione e di assegnazione di relativo punteggio.

Requisiti di capacità economico e finanziaria riscontrabili attraverso la produzione di idonea documentazione ai sensi di legge. Ai sensi dell'art 83 del codice dei contratti pubblici si chiede, in alternativa:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- α) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale di € 10.000,00;
- β) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- χ) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

E' consentito, per assolvere a tali requisiti, l'istituto dell'avvalimento ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 172, co. 2, del d.lgs. 50/2016 e s. m. ed i., il quale stabilisce che: *“Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1,*

l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro."

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di idonea documentazione o dichiarazione rilasciata dal committente privato o pubblico di corretta esecuzione del contratto, o verifica di conformità.

19. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Si procederà all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lvo 50/2016 e s.m. ed i.

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo. (vedi allegato B)

L'offerta presentata è vincolante per 180 giorni.

20. MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche contrattuali, a seguito di autorizzazione da parte del RUP, sono previste esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 175 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i.

In particolare possono essere previsti servizi supplementari previsti dal Codice dei Contratti, pur sempre nel rispetto delle condizioni previste dal codice stesso e dall'articolo sopra citato.

21. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto e risponde degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) avente un massimale di euro 500.000,00

La stipula del contratto di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esso il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovranno essere esibite all'Amministrazione Comunale di Pinasca prima della stipula della concessione, come pure copia dei rinnovi annuali che dovranno essere trasmessi entro la data di scadenza.

22. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, con assunzione dei relativi oneri, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti

previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque si impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. In particolare il Concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 (nel caso di manifestazioni sportive), ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (nel caso di altre attività). Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto.

Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs.81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

- 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 2) aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.lvo 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

23. DUVRI

Non si rileva la necessità di redarre il DUVRI in quanto non è prevista sincronia spaziale e temporale delle attività dell'appaltatore rispetto alle attività del Concessionario.

24. UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla voltura a proprio nome ed al pagamento dell'utenza acqua potabile/reflui, energia elettrica e smaltimento rifiuti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro l'inizio della gestione.

Nelle more della voltura dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della voltura al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale.

25. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Concessionario.

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e degli spazi aperti si intendono le seguenti mansioni:

- pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;

- pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;

- riparazioni a pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
- sostituzione lampadine rotte o bruciate nel complesso sportivo;
- riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
- tinteggiature interne;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree.
- taglio erba nei campi di calcio e nelle zone circostanti;
- normale concimazione ed eventuali diserbi per erbe infestanti, rullatura, arieggiatura, irrigazione etc, dei campi di calcio;
- segnatura dei campi di calcio;
- pulizia delle pertinenze esterne, quali: area a parcheggio;

I campi da calcio dovranno essere mantenuti attraverso uno specifico programma che preveda: diserbi selettivi, concimazione, risemine periodiche, arieggiatura dei campi da gioco, aggiunta di terreno e quant'altro necessario per la corretta manutenzione dei campi.

Sono a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

Il Concessionario dovrà tenere l'impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l'efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento / raffrescamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all'Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.

Eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a

carico del concessionario stesso, il quale ha l'obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d'Ufficio e detraerà la relativa spesa dal contributo annuo o dal contributo di più anni qualora la spesa risultasse superiore, salva la facoltà del Comune stesso di procedere alla risoluzione della convenzione ed il diritto al risarcimento dei dan

26. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito indicate:

- riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne / esterne;
- manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione dei campi;
- sostituzione dei sostegni agli impianti di illuminazione esterna;
- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti e recinzione di delimitazione del campo da tennis (sono escluse le recinzioni che delimitano i campi interni);
- opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti e tinteggiature esterne;
- cambio infissi quali finestre e porte in condizioni di pericolo, dovuti all'ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
- revisione periodica degli estintori / manichette e di tutti i dispositivi di sicurezza;
- messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità alle disposizioni vigenti.

E' onere del concessionario segnalare al comune gli interventi urgenti di manutenzione da porre in essere.

27. TARIFFE

Al Concessionario spettano i seguenti introiti:

- le entrate derivanti delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli utenti che ne fanno richiesta;
- le entrate derivanti da iscrizioni a tornei o altre iniziative organizzate dal concessionario, anche in collaborazione con il Comune di Pinasca;
- tariffe derivanti da eventuali centri estivi.

Il Concessionario dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione, di cui al successivo art. 30.

Entro il 31/12 di ogni anno di gestione, il Concessionario dovrà verificare la congruenza degli introiti con il piano di gestione e trasmetterne l'esito al Comune di Pinasca entro il 31/01, Ufficio Tecnico Comunale.

Le tariffe per l'uso di tutte le strutture saranno stabilite annualmente dal Concessionario, avendo riguardo a che gli introiti dalle tariffe in aggiunta al contributo comunale e ad eventuali altri introiti del Concessionario devono tendere al pareggio di bilancio.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

Il Concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

28. CAUZIONE

E' facoltà, altresì, del Concessionario prevedere depositi cauzionali da parte degli utenti in relazione all'entità d'uso delle strutture da parte dei singoli soggetti. Gli importi dei depositi devono essere approvati dall'Amministrazione Comunale. La gestione delle cauzioni verrà effettuata dal Concessionario che sarà obbligato a tenere un registro delle cauzioni contenente l'elenco degli importi riscossi e l'indicazione di quelli restituiti o incamerati.

29. ORARIO DI APERTURA

Il Concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti, comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture.

In ossequio alla Legge 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "*determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

30. SEDE LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà tenere la propria sede legale presso l'impianto sportivo oggetto del presente bando.

31. CONTROLLI COMUNALI

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente Capitolato che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente concessione.

Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

32. AREE ESTERNE

Il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le Associazioni e Gruppi Sportivi, può organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative o di spettacolo anche nelle aree esterne, in particolare durante il periodo estivo. L'organizzazione di eventi è subordinata all'acquisizione di permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

33. MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il Concessionario non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti sportivi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l'acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti. Per eventuali migliorie, realizzate a cura e spese del Concessionario, il Comune all'atto dell'eventuale autorizzazione potrà stabilire un rimborso o una compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di rimborso.

Nulla sarà dovuto dal Comune per eventuali migliorie apportate e non autorizzate.

34. RENDICONTAZIONE

Il Concessionario, è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico del Comune una relazione illustrativa contenente il rendiconto della gestione sportiva dell'esercizio coincidente con l'anno solare precedente (affluenza, ore di gioco, attività, etc.) indicante i risultati ottenuti e gli eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché il rendiconto economico (entrate e uscite derivanti dalle gestioni di cui sopra attestata da pezze giustificative).

La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'esercizio precedente.

35. CANONE DI AFFITTO

Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone di affitto annuo minimo, fissato in Euro **2.400,00 (duemilaquattrocento/00 euro)**, e suscettibile di aumento nell'importo pari a quanto indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario (**vedi allegato B**) ed accettato dall'amministrazione, da pagarsi in rate semestrali al 31/01 e al 31/07.

PER I PRIMI DUE ANNI DI GESTIONE, VIENE EFFETTUATO UNO SCONTO DEL 50% DEL CANONE DI AFFITTO ANNUALE.

La chiusura dei locali per qualsiasi causa e lavori di straordinaria manutenzione, durante il periodo della concessione non comporterà riduzioni di canone.

36. STIPULA CONTRATTO

Il contratto di concessione verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico-amministrativo. Le spese di registrazione e bollo sono a carico del concessionario.

37. SUBCONCESSIONE

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del Codice degli Appalti, alla presente concessione in materia di subappalto verrà applicato l'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i..

38. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al rapporto concessorio se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria e il competente Foro è quello di Torino.

39. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 108 comma 1 del D.lvo 50/2016 es. m. ed i. è prevista la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art 106;
- con riferimento alle modifiche in caso di servizi supplementari o a seguito di eventi imprevisi qualora venga superata la soglia del 50% del valore originario del contratto;
- in caso di modifiche non sostanziali che superino l'importo del 15% stabilito dal presente capitolato;
- in caso di modifiche, anche sostanziali ma che non mutino la natura generale del contratto, qualora vengano superate le soglie comunitarie ed il 10% del valore originario della concessione;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione in una delle situazioni di cui all'art 80 comma 1 del medesimo Decreto, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi successivi che costituiscono risoluzione di diritto;
- La concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Dlvo 50/2016 le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 il contratto è risolto di diritto con effetto immediato.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- per gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene;
- nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti del servizio;

- nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art 1453 del codice civile.

Il Responsabile del Procedimento quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'Amministrazione avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Il responsabile unico del procedimento comunica al concessionario la determinazione di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto:

- il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato dalle penali e della spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi;
- incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

L'aggiudicatario riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

40. RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione Comunale.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

41. PENALITÀ

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste trattenendone l'importo dalla rata da corrispondere.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti;
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali;
- irregolarità nella affissione delle tariffe;
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dei locali Bara/Ristoro, con particolare attenzione alla mancata apertura in concomitanza con gli impianti sportivi;

42. GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

E' obbligo del concessionario svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati fuori dallo stabile negli appositi cassonetti di raccolta.

43. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Tutte le attività che verranno svolte per adempiere ai servizi richiesti dal presente Capitolato devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli impatti che esse possono avere sugli aspetti ambientali come: consumo di materiali, consumi energetici, produzione di rifiuti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi dell'acqua ed energetici in generale.

44. DOCUMENTI DI GARA CHIARIMENTI COMUNICAZIONI

45.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- Allegato A il presente Capitolato Speciale e Descrittivo;
- Allegato A.1 Planimetrie Impianto sportivo
- Allegato B Criteri di valutazione delle offerte;
- Allegato C Quadro economico e PEF (Piano Economico Finanziario).
- Modulistica

Gli atti e i documenti di gara sono disponibili sul sito internet del Comune di Pinasca: www.comune.pinasca.to.it >Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti

44.2 CHIARIMENTI

Per qualsiasi eventuali richieste di Chiarimenti/ Informazioni di carattere amministrativo o tecnico, che dovranno pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte, la ditta concorrente dovrà utilizzare la PEC pinasca@cert.ruparpiemonte.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

NON sono ammessi chiarimenti telefonici.

44.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC pinasca@cert.ruparpiemonte.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

45. MODALITA' OPERATIVE

L'istanza di partecipazione (Allegato D), l'offerta e la relativa documentazione richiesta dovranno essere trasmesse dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pinasca (To) negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 12,30 e il mercoledì dalle 13,30 alle 16,00)
- oppure raccomandata A/R - A tal fine farà fede la data di protocollo o il timbro postale.

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2022

La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante/sottoscrittore dell'offerta sui lembi di chiusura, e recare all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura:

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PINASCA (TO)

siti in Via Nazionale n. 60 – Via Fiume n. 2

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile, non assumendosi l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi né ammettendo plichi presentati successivamente alla scadenza del termine od offerte aggiuntive o sostitutive.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre una busta che comprende:

- una busta contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- una busta contenente l'offerta tecnica;
- una busta contenente l'offerta economica.

Documentazione Amministrativa

Nella busta con dicitura "Documentazione Amministrativa"

-**MODELLO DGUE**, di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii , debitamente compilato nelle parti che interessano e controfirmato, secondo le istruzioni ivi contenute .

Ai sensi del comma 5 dell'art. stesso, "la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87".

- **DICHIARAZIONE** firmata dal legale rappresentate circa la sussistenza dei requisiti di capacità economico e finanziaria, come specificati al'art. 13 dell'allegato A " CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE";

- **allegato D** compilato firmato e completo di allegati;
- **“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (ora ANAC).**

Documentazione Tecnica

nella busta con la dicitura "*Documentazione Tecnica*" il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:

- **PROGETTO tecnico.**

Il progetto tecnico dovrà consistere in un Elaborato/Relazione composto da massimo 40 facciate (carattere Arial 11, interlinea 1,15). Il progetto va sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamenti.

La relazione potrà inoltre contenere ulteriori proposte migliorative (es. proposte tecniche di gestione telematica della vendita e utilizzo dei buoni mensa, coinvolgimento di operatori locali, ecc...), con servizi compresi nell’offerta presentata, finalizzate a migliorare il servizio di somministrazione dei pasti

Nel progetto tecnico NON devono essere presenti indicazioni di prezzo, pena l’ esclusione dalla gara .

Offerta economica

Nella busta con la dicitura "*offerta economica*" dovrà essere compilato il fac simile "Allegato E" predisposto.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana .

Modalità di espletamento della procedura

La gara verrà espletata in sedute pubbliche e riservate nel rispetto del Timing di gara prestabilito. Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, nonché fisica, può assistere il titolare o il legale rappresentante dei soggetti concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

La verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata da un seggio di gara all’uopo nominato, con presidente il funzionario responsabile richiedente la procedura di gara.

Data e ora dell’inizio delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa saranno comunicate attraverso il sito del Comune

Le successive fasi procedurali della gara, relative all’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, verranno effettuate da apposita commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’ art. 77 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii .

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Prima fase in seduta pubblica

Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire per nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente. In tale fase il Seggio di Gara procederà :

- a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelle pervenute fuori termine o non conformi alle prescrizioni di gara;
- a verificare la documentazione amministrativa con apertura della “ BUSTA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola –

Seconda fase in seduta pubblica

La Commissione giudicatrice procederà:

- all' apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- alla verifica della conformità e anomalia delle offerte economiche;
- all' attribuzione del relativo punteggio e alle esclusioni delle offerte economiche non conformi ;

Terza fase in seduta pubblica

Espletata la fase del controllo formale, La Commissione Giudicatrice procederà, sempre in seduta pubblica, all' apertura delle offerte tecniche dei concorrenti dichiarati ammessi e alla constatazione del contenuto della “ BUSTA B. OFFERTA TECNICA” .

Quarta fase in seduta riservata

Successivamente, in seduta riservata, procederà all' esame e valutazione della documentazione contenuta nella “ BUSTA B. OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato

documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio relativo a tale offerta come sopra indicato, determinando la graduatoria provvisoria.

La Commissione giudicatrice procederà:

- all' esposizione del giudizio qualitativo e del relativo punteggio tecnico;
- alla verifica della conformità e anomalia delle offerte economiche;
- alla redazione della graduatoria e all' aggiudicazione provvisoria al concorrente collocato al primo posto in graduatoria.

L' aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 gg dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell' appalto .

46. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o

impegno a conferire mandato collettivo), aventi entrambi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

47. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

* che siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o che si trovino in stato di difficoltà;

* che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, così come previste dalla legislazione di settore vigente;

* il cui legale rappresentante, o soggetto proponente, si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

* il cui il legale rappresentante o soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;

* con legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza che non siano in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.26 maggio 2010 n. 59;

* il cui legale rappresentante non possedere i requisiti personali, morali, professionali previsti dalla normativa per somministrare alimenti e bevande. In caso di società e collettivi i requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011.

I soggetti che, in qualsiasi forma (impresa individuale, familiare, società di capitali,etc.), parteciperanno alla selezione oggetto della presente procedura non potranno partecipare alla stessa né singolarmente né come legale rappresentante né come socio lavoratore o altro con altre imprese.

Pinasca, 19 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Valter CALLIERO

(Documento firmato digitalmente)